



**SPECIFICA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN OFFICINA
E PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI MOTORI E
RIDUTTORI IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DI MONZA E VIMERCATE (MB)**

Brianzacque s.r.l.



Indice

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| Art. 1. OGGETTO | 4 |
| Art. 2. DURATA | 4 |
| Art. 3. IMPORTO | 5 |
| Art. 4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA | 5 |
| Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO | 6 |
| Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE | 6 |
| Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO | 7 |
| Art. 8. CRITERI | 7 |
| Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDEZZA DELLE PRESTAZIONI | 7 |
| Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI | 7 |
| Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE | 7 |
| Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE | 8 |
| Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE | 8 |
| Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI | 8 |
| Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE | 8 |
| Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE | 9 |
| Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI | 9 |
| Art. 18. PENALITÀ | 9 |
| Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE | 10 |
| Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI | 10 |
| Art. 21. SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO | 11 |
| Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO | 11 |
| Art. 23. PAGAMENTI | 12 |
| Art. 24. ANTICIPAZIONE | 13 |
| Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 14 |
| Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 14 |
| Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO | 16 |
| Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO | 16 |
| Art. 29. CONTROVERSIE | 16 |



PREMESSA

Brianzacque S.r.l. è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- OHSAS 18001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell’Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell’Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di forniture.

Ove applicabile, l’acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell’impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell’appaltatore e durante lo svolgimento delle forniture contrattuali, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L’Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.



Art. 1. OGGETTO

Costituisce oggetto dell’appalto, l’affidamento del servizio di riparazione presso officina autorizzata e qualificata e di fornitura sostitutiva, comprensiva in caso di avvenuta consegna delle relative spese di trasporto, di motori, riduttori e motoriduttori in servizio presso i due impianti di depurazione di Monza e Vimercate in capo a Brianzacque Srl.

Per l’approvvigionamento di riparazioni e/o di nuovo materiale si adotteranno le seguenti modalità:

1. emissione della richiesta di quotazione via mail a cura di Brianzacque con indicazione di tipologia, caratteristiche e quantitativo del prodotto da riparare e/o da fornire ex novo;
2. emissione della quotazione (entro 3 giorni naturali e consecutivi) da parte del fornitore con indicazione del costo iniziale e di quello finale esposto in base allo sconto offerto in fase di gare, oltre agli eventuali costi di consegna;
3. conferma d’ordine da parte della stazione appaltante via mail previo verifica di congruità della quotazione;
4. segnalazione di avviso di merce pronta per la programmazione della consegna o del ritiro.
5. chiusura della fornitura entro i tempi indicati in scheda d’offerta

I materiali forniti, unitamente al periodo di garanzia funzionale di legge minima pari a 12 mesi (vedasi articolo 19) dovranno avere la marcatura europea CE, derogando, solo in casi di impossibilità a rispettare tale preferenza, la fornitura di un materiale prodotto extra Comunità Europea.

La marcatura deve essere redatta dal produttore dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto che devono essere tutte elencate.

Per tutte le forniture, ove previsto dalle norme vigenti, dovranno essere allegare la scheda tecnica del materiale richiesto, la relativa certificazione e/o la dichiarazione che attesti la conformità di legge della fornitura. La fornitura dovrà essere strettamente conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche della richiesta avvallata e tutti i materiali al momento della consegna dovranno risultare imballati con adeguata protezione.

Art. 2. DURATA

Il presente contratto avrà durata prevista di 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, con scadenza indicativa a dicembre 2026, a meno di anticipata saturazione della capienza dell’ordine o viceversa, in caso di capienza economica, di prolungamento del servizio alle medesime condizioni contrattuali, sino ad esaurimento finale.



Art. 3. IMPORTO

Per la realizzazione del servizio si prevede un importo massimo pari a 39'900,00 €, risultando un ordine aperto e non vincolante per la Stazione Appaltante, indice di previsione di possibili forniture, comprensive di spese generali, utili di impresa ed oneri per la sicurezza, atto a comporre la base economica della presente manifestazione di interesse.

L’importo e la tipologia del contratto non sono di natura esclusiva o vincolante nei confronti del Fornitore, consentendo in maniera libera e indipendente a Brianzacque di potersi rivolgere, per qualsiasi evenienza di servizio, sul mercato per l’acquisto presso altro fornitore di uno stesso o analogo bene o servizio oggetto della presente specifica.

Non essendo previsto un importo contrattuale minimo garantito, qualora alla scadenza del termine temporale non sia stato consumato l’intero importo contrattuale, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni e delle forniture eseguite o in via di esecuzione. Considerando inoltre che gli interventi in oggetto alla presente specifica tecnica non sono sempre programmabili, Brianzacque non si assume alcun impegno nei confronti del Fornitore in relazione alla continuità temporale ed alla quantità del servizio da effettuare.

Di contro la Stazione Appaltante si riserva, in caso di mancato raggiungimento dell’importo contrattuale al termine dei 12 mesi naturali, di prorogare il contratto stesso alle stesse condizioni.

Nell’ambito del documento di offerta il fornitore oltre alla compilazione delle colonne A, B e C del Modulo Elenco Prezzi (allegato 1), dovrà anche indicare il costo orario netto relativo al servizio di manutenzione e/o riparazione di motori, riduttori e motoriduttori presso la propria officina qualificata nell’apposito spazio riservato nel modulo offerta con dichiarazioni (allegato 2).

Art. 4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Una volta emesso l’ordine, per ogni fornitura richiesta il Fornitore dovrà procedere alla formalizzazione di una offerta con il prezzo finale offerto al netto dello sconto indicato e previa accettazione del preventivo si procederà alla fornitura, con relativa consegna in uno dei due impianti di depurazione in questione oppure con ritiro da parte del personale di Brianzacque.

Per il superamento dei tempi massimi indicati in offerta, fatto salvi i ritardi per cause di forza maggiore ovvero non derivanti da negligenza dell’Affidatario, la Stazione Appaltante si riserva di emettere contestazioni scritte e disporre il pagamento di penali come previsto all’articolo 18.



Per tutta la durata del contratto il Fornitore dovrà designare un responsabile di commessa per la gestione delle offerte, degli ordinativi e delle eventuali anomalie, con recapito e-mail e telefonico diretto (sia fisso che portatile).

È obbligatorio che la fornitura sia sempre accompagnata dalla necessaria documentazione tecnica (manuali e certificati) e dal relativo documento di trasporto (DDT) che dovrà indicare tassativamente il riferimento d’ordine della Stazione Appaltante ed il CIG dello stesso.

Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il personale preposto del comparto manutenzione di Brianzacque verificherà i materiali forniti e la relativa documentazione tecnica e certificativa di accompagnamento che dovrà essere in accordo alle norme di settore e alla normativa nazionale ed europea vigente, accertando o meno la conformità della consegna della fornitura.

I materiali che non dovessero corrispondere a quanto richiesto dalle specifiche d’ordine non saranno accettati e restituiti; in caso di riscontrata mancanza di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto fornito, Brianzacque si riserverà di rifiutare il materiale consegnato, che dovrà essere prontamente sostituito. In tal caso nessun compenso verrà riconosciuto per materiali o parti di essi non conformi, che dovranno essere ritirati a spese del fornitore.

Per ogni consegna non conforme a quanto ordinato, oltre alla immediata richiesta di sostituzione del materiale non conforme, sarà applicata una penale come da articolo 18.

Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE

La contabilizzazione delle forniture verrà eseguita applicando i prezzi di listino ufficiale al quale si applicherà la percentuale di ribasso indicata per lo specifico marchio/brand o in alternativa con lo sconto medio della relativa classe merceologica di riferimento in caso di nuovo marchio.

Le forniture saranno liquidate a consuntivo, a misura secondo i prezzi indicati in sede di offerta, compensando gli oneri tutti che l’impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nel listino prezzi, previa autorizzazione da parte del personale di Brianzacque nella verifica della congruità tecnica del materiale fornito.

Prima dell’emissione della fattura il Fornitore dovrà richiedere il benestare da parte della Stazione Appaltante ed il relativo numero di ricezione.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente dedicato, fatta salva la regolarità del DURC e la conformità del servizio svolto.



Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

In considerazione dell’importanza della richiesta attribuita dal personale di Brianzacque Srl, il Fornitore dovrà procedere nella più rapida tempistica in proprio possesso, considerando che motori, riduttori e motoriduttori sono riferiti ad apparecchiature all’interno di un processo produttivo di natura ambientale funzionante 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.

Art. 8. CRITERI

Articolo non applicabile alla presente specifica tecnica.

Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDEZZA DELLE PRESTAZIONI

In caso di riparazioni e/o revisioni in officina, il Fornitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione certificante il buon esito di quanto mantenuto a livello della propria officina interna.

Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI

Per ogni singola fornitura l’Appaltatore dovrà fornire scheda tecnica del prodotto e relative certificazioni e/o dichiarazioni di conformità CE dei materiali consegnati.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Oltre che della regolare esecuzione delle prestazioni previste nella presente specifica tecnica, il Fornitore è direttamente responsabile dei danni provocati per effetto di riparazioni e/o forniture risultate difettose e/o tecnicamente non risultate congrue con quanto richiesto ed approvato.

Il Fornitore si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell’esecuzione del presente contratto, rispondendo di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi in caso di forniture ammalorate o non idonee. Il Fornitore dovrà inoltre adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire attraverso la fornitura di proprio materiale, l’incolumità di tutte le persone che verranno in contatto presso gli impianti della Stazione Appaltante, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Fornitore, restando Brianzacque S.r.l. (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi responsabilità al riguardo.



Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

La natura dello svolgimento dei servizi affidati implica il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Antecedentemente l’inizio delle forniture, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i., Brianzacque esporrà all’Appaltatore:

- le norme di prevenzione in atto, le procedure del Piano di Emergenza, nonché le norme comportamentali da adottare per l’accesso agli impianti di depurazione di Monza e Vimercate in caso di sopralluoghi tecnici propedeutici per l’emissione dell’offerta tecnica
- le dotazioni previste per l’accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro: scarpe antinfortunistiche, giubbotto alta visibilità e caschetto protettivo, considerando che per la tipologia della presente manifestazione di interesse non sono presenti i costi della sicurezza.

Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

In considerazione della tipologia di servizio richiesto il Fornitore si impegna nell’ambito della propria officina di lavorare in sicurezza e nel rispetto delle relativa normativa nazionale in vigore.

Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Articolo non applicabile alla presente specifica tecnica.

Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui alla presente specifica tecnica ed a quelli contenuti nei sopra citati documenti, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezziari di riferimento, sono a carico del Fornitore:

- a) **Automezzi (veicoli e furgoni)** - Tutte le spese inerenti al trasporto delle forniture;
- b) **Oneri accessori** - Tutte le spese di trasferimento del personale sugli impianti di Brianzacque;
- c) **Condotta e assistenza tecnica** - L’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo ed i contatti telefonici diretti (anche cellulare) ed e-mail del proprio responsabile tecnico delegato alla supervisione delle forniture ed autorizzato alla ricezione delle richieste del Committente;
- d) **Carico e scarico materiali** - Saranno a carico dell’Appaltatore trasporto e scarico dei materiali;
- e) **Sede Operativa** - Messa a disposizione di una sede operativa localizzata entro 60 km da Monza e dotata di linea telefonica fissa, fax ed e-mail di servizio raggiungibili in orario di lavoro.
- f) **Ulteriori spese** - Spese I.V.A. esclusa afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.



Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE

Prima della stipula del contratto il Fornitore deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio responsabile tecnico che assolverà il ruolo di coordinamento delle attività richieste dalla presente specifica tecnica e che, oltre ad assicurare in modo continuativo e costante il collegamento con Brianzacque S.r.l., dovrà garantire il rispetto di tutte le prescrizioni qui indicate, anche a livello di normative di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti al fine di preservare l’incolumità del personale addetto e di terze persone.

Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

Articolo non applicabile alla presente specifica tecnica.

Art. 18. PENALITÀ

In caso di riscontro di una “Non Conformità” nell’esecuzione delle attività relative alla presente specifica, Brianzacque provvederà ad aprire una “non conformità” dandone notifica al Fornitore, che entro 5 giorni dovrà individuare le azioni correttive e la tempistica per la risoluzione dell’evento negativo, fino ad arrivare alla chiusura dell’aperta non conformità.

Il Fornitore si impegna a ultimare tutte le prestazioni richieste entro i termini concordati e previsti dall’ordine di lavoro redatto al termine della riunione programmatica post emissione ordine e ricevimento della copia controfirmata del DUVRI.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla data fissata per le forniture sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% del valore economico dell’ordine.

Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso il Fornitore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

Il contratto s’intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., salve le applicazioni delle penali e il risarcimento del danno, qualora l’ammontare delle penali comminate superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale

Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell’inadempienza, provvederà all’applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per un massimo di tre sanzioni pena la risoluzione del contratto. Per le penali di cui sopra, il Fornitore non può opporre eccezione alcuna a Brianzacque S.r.l., né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.



SPECIFICA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN OFFICINA E PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI MOTORI E RIDUTTORI IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI MONZA E VIMERCATE (MB)

Pagina 10 di 16

| | <i>Motivazioni</i> | <i>Importi</i> | <i>Termini e modalità</i> |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Penali per ritardo | <i>Ritardo nell’ultimazione di ciascuna fornitura rispetto al termine fissato nell’ordine, ossia nei tempi previsti nel presente CSA.</i> | <i>dell’1 per mille dell’importo contrattuale</i> | <i>Per ogni giorno di ritardo</i> |
| Penali per prodotti non conformi | <i>Consegna non conforme a quanto richiesto da Brianzacque</i> | <i>50,00 €</i> | <i>Per ogni consegna non conforme</i> |
| Altro | <i>Inadempienza di prescrizioni contenute nel D.lgs. n.81/2008 integrato dal D.lgs. n.106/2009, ovvero contenute nella normativa vigente sulla sicurezza</i> | <i>250,00 €</i> | <i>Per ogni inadempienza</i> |

Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE

Nell’ambito della presente manifestazione di interesse è ricompresa una garanzia tecnica e funzionale correlata alle forniture tecniche proposte di almeno 12 mesi dall’avvenuta data di consegna.

Qualora in corso di installazione il prodotto e/o materiale fornito dovesse riscontrare malfunzionamenti tecnici e/o presentate difetti di produzione, dovrà essere prontamente sostituito in garanzia con un nuovo articolo, che a sua volta avrà garanzia meccanica e funzionale di 12 mesi a partire dalla data di consegna, registrata attraverso la controfirma del DDT.

Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, dei Servizi e del Terziario e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

Il Fornitore è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione Appaltante potrà richiedere al Fornitore l’esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri. Qualora il Fornitore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.



Art. 21. SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1 al Codice dei contratti.

Ai sensi dell’art. 119, comma 2-bis, del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’Allegato II.2-bis del Codice dei contratti.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall’articolo 6 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, ai sensi dell’art. 60, comma 2, del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione del costo dei servizi suddetta verrà determinata sulla base dei pertinenti indici di cui all’art. 60, co. 3, lett. b) del Codice e all’art. 10 dell’Allegato II-bis del Codice, come pubblicati ai sensi dell’art. 60, co. 4-bis del Codice. Si applica l’Allegato II.2-bis del Codice, Sezione III.

La Stazione Appaltante monitorerà l’andamento degli indici di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati alla presente indagine, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, dell’Allegato II-bis al Codice, la Stazione Appaltante comunicherà all’appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.



La procedura di revisione prezzi non si applica alle prestazioni contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all’inflazione e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell’esecuzione del contratto che, ai sensi l’art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall’aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla Stazione Appaltante.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 - 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



Art. 24. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 125 del Codice di contratti è riconosciuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni della prima annualità, con esclusione delle prestazioni da eseguirsi nell’eventuale periodo di proroga di cui al precedente articolo 4. L’anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP e sarà compensata nel corso dell’esecuzione del servizio secondo il cronoprogramma.

L’anticipazione è revocata se l’esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, il beneficiario decade dall’anticipazione con obbligo di restituzione e spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all’anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui precedente comma;
- la garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
- la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative autorizzate o dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Si fa presente che la Stazione Appaltante provvederà al recupero dell’anticipazione mediante compensazione calcolata in misura del 20% sui pagamenti dei SAL/acconti fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa, al netto degli interessi calcolati al tasso legale.

Su tali somme di denaro anticipate, la Stazione Appaltante provvederà in un’unica soluzione, in chiusura di contratto, ovvero in concomitanza con l’emissione del CRE/ultimazione del servizio, al recupero degli interessi legali annui calcolati su tutte le annualità di recupero effettivo e tenendo conto del progressivo recupero del capitale anticipato.

La Stazione Appaltante provvederà, pertanto, all’emissione di idonea fattura per l’incasso dell’importo degli interessi legali.



Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell’inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Fornitore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite PEC o raccomandata A/R.

Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere all’Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d’ora inteso che il contratto si intenderà senz’altro risolto ex art.1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell’applicazione di penali di cui al precedente art. 10, di un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale. Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell’articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 36;
- b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.



Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) il sopravvenire nei confronti del Fornitore di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti per l’esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.



Nel caso in cui il Fornitore si riunisca in un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.

Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto.

- L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti la stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l’esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 29. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.